
**** La soggezzione dell'utenza superiore al Ponte di di Vedano al
Regio Ufficio d'Olona. Vicende 2° dal 1541 al 1775

.....

Parte 2°

Formato il Riparto Generale della Tassa a ciascun utente, rispettivamente spettante, che col beneficio della mentovata dispensa pervenuta anche agli Utenti dissezzienti, data in esigenza al già detto Cancelliere dott. Giovan Battista PRANDONE, vi fecero contrasto diversi UTENTI SUPERIORI al Ponte di VEDANO, e fra gli altri il detto dott. Coll.to Giovanni Battista BIUMO al difensorio nome del preaccennato dott. Cav. Pontificio GIOVAN PIETRO suo padre. in di cui pregiudizio era stato, non ostanti li replicati contraddizioni, ed eccezioni, concesso ed intimato, ad istanza delli Nob. Sindici e Procuratori degli Utenti d'Olona, precetto Esecutivo, per la somma tassatogli di Lire 138,12.-- nel termine del monitorio, fece la sua comparizione avanti al Magn.co Senatore ALFIERI, pro-conservatore, dicendo la nullità dello stesso precetto, anche per essere stato gravato dalla tassa d'alcuni pezzi di terra, da detto Giovan Pietro non possedute e di altre delle quali non era solo padrone diretto, per cui aveva richiamata la Visita e Revisione.

Per non soggiacere dunque agli atti esecutivi, né alla minacciata otturazione delle bocche, con le più solenni riserve e proteste disse di fare per la sua tangente, il deposito di L. 71.18. 6 presso il Cancelliere PRANDONE, e per il rimanente, sino alla predetta somma di Lire 138,12.--, la quale era di Lire 66.13.6, doversi agire contro Rocco e Girolamo BUSNATI, molinari nel territorio di BIUMO INFERIORE, per la somma di Lire 37,16, chiedendo perciò, doversi astenere da ogni esecuzione ed otturazione.

Marino e fratelli FORENGHI, livellari di Pietro Paolo ORRIGONE per una porzione d'acqua d'Olona, esibito l'istrumento d'entiteusi, nel quale uno degli Orrigoni si era assunto il pesodi tutti gli carichi, incumbenti nella stessa porzione d'acqua, nella loro comparizionedel 1° luglio del 1610, fecero istanza presso il Conte Conservatore TAVERNA di doversi indirizzare la molestia contro il detto Pietro Pavolo ORRIGONE, per il pagamento della divisionale di L. 42.-- tassataglia conto, in causa della rata del prezzo delle Lire 6.000 convenuto con la Regia Camera per la Transazione.

Il 3 luglio 1610, rinnovò il Giudice Commiss° ARAMANOJA li perentorii a vedersi fare la condanna alli predetti Matteo et Aluigi CONCONE, Giovan Angelo VANETTO, Badino NOSETTA, Ambrogio PESSINA, tutti di Malnate, ed alli Francesco PELLEGRINO, Paolo MAFFIOLO di Gurone, et Ambrogio GOTTARDO di Bizozzero.

Il 30 maggio 1610, con "editto particolare", il predetto Conte TAVERNA, inteso che nonostante l'ordinata modellazione delle Bocche, e prescritta formazione delli Soratori, alla forma delle N.C. e delle Ordinazioni del Conservatore MONTI (anno 1575) nella

15

sua "grida generale" del 1607 non erano state tutte le bocche colli loro soratori ridotti alla detta forma, volendo onnimanente levati tutti gli errori in danno alli Pubblici e Privati e posti in osservanza gli ordini, comandò che nel termine di gg. 15 prossimi, chiunque dovesse aver fatto accomodare le sue bocche e scolatori, alla forma degli detti Ordini, N.C. e Grida, passando il quale il Ministro Conservatore avrebbe visitato, o mandata persona a visitare ORDINE, tutte le bocche e soratori, a spese delli Contravvenienti, contro i qualisi sarebbe inoltre provveduto irreversibilmente alle pene comminate.

Il 24 dello stesso luglio (1610) il sacerdote Bernardo e Prospero ORRIGONI, dicendo nella loro comparizione, d'essere stato a loro rilasciato "precepto esecutivo Reale" ed aver dovuto pagare Lire 12.12.--per la rata loro spettante sul prezzo della Transazione del Regio Fisco, colla comminatoria di far rompere la Bocca, serviente a l'adacquanto di un prato in territorio di BIUMO Inferiore, protestarono, che, quando il pagamento di detta tassa, si dovesse mettere in consueto, rinunciano all'uso delle acque del F. O., ed intanto addimandarono ordinarsi dal Senatore, che non si facesse rompere, né otturare la loro bocca ed impedire il godimento dell'acqua ad uso del loro praticello.

L'anno 1612 dall'ordine del Giudice Comm° De MEDINA ed a istanza del Regio Fisco, furono trasmessi li soliti intimati precepti in data 7 luglio 1612 ad allegare, perchè non dovessero essere condannati nelle pene delle N.C., degli Ordini e Gride, Ambrogio GOTTARDO di Bigioggero, come fittabile del prato di Luigi BIGIOGGERO e, Pietro de PAVOLI, e Giacomo MATERNINO, come fittabile del Venerando Capitolo della Chiesa Colleggiata del Borgo di VARESE, per essere riconosciuti nel giorno di venerdì del detto mese, aperte le rispettive bocche, e l'acqua estratta dal Fiume in detto giorno proibito, sopra li rispettivi prati, situati in BIZOZZERO e MALNATE né aver essi rispettivi fittabili, prestata la dovuta sigurtà.

L'anno 1613, il 23 luglio, il sig, Pompeo MARTIGNONE di Varese, con una sua comparizione, adducendo motivi, per i quali non aveva fatto sigurtà, chiedendone a cosa interessava concedersegli l'ammissione, e sena ulteriore molestia, lo stesso Giudice Commiss° con sua ordinazione lo ammise a prestarla nella forma delle N.C., e per detta Causa, dichiarò non dovergli alcuna molestia.

Replicatamente preceptato d'ordine dell'accennato Magistrato sig. Conte TAVERNA, il Fisico Francesco PRANDONE, fratello ed erede del fu Giovanni Battista PRANDONE, antecessore Cancelliere, già deputato (come si disse) all'esigenza delle Tasse, imposte per il pagamento delli scudi 6.000, convenuti alla Regia Camera, e per le spesedelle nuove e dello spurgo delle vecchie teste, a dovere sotto pena di scudi 200 d'oro applicandosi alla detta Regia Camera in caso d'inobbedienza, aver consegnate fra il termine di tre giorni, ne le mani del suo successore don Giuseppe PUSTERLA, cancelliere, il libro della scossa, fatta da tutti gli Utenti d'Olonza, con tutti gli altri recapiti a ciò pertinenti e con alttro termine del giorno 29 ottobre citato a vedersi condannare nella detta pena, per la non eseguita consegna, con sua comparizione del 9 novembre del d. anno

1613, detto fisico PRANDONE dedotte molte eccezioni, tra le quali di non aver alcun interesse, ma questo appartenere solo alli Nobili Sindici, ai quali perciò unitamente al suo coerede avesse veduti esattamente tutti i conti suoi fatta la consegna di ciò che appariva nell'Istr° rogato da d. Antonio BENZONE l'11 luglio 1612, conchiudendo perciò, non potersi detti Ordini sortire alcun effetto di ragione, avendo negli atti prodotto il detto istrumento, in forma autentica da rimanervi per lungo tempo, ma indi farsene la restituzione, come di fatto negli atti, nemmeno per copia semplice si ritrova.

Nello stesso anno 1613 e seguente 1614, avanti al Ministro Conservatore fu promossa, ed attivata dall'Ing. Barca, acrimoniosa lite col detto fisico PRABDONE, coerede come sopra, per due crediti chirografari e per la consegna del libro della modellazione delle Bocche a'lle mani del suddetto cancelliere G. ppe PUSTERLA, al fine di verificare altri suoi crediti e mercedi di diete e relazioni esatte dal defunto PRANDONI dagli utenti, per conto del detto Ingegnere.

L'anno 1615, il 2 di maggio, il Giudice Comm° Francesco Bernardino RESTELLI, con sua ordinazione, fra gli altri condannò li ropradetti Pietro di PAVOLO e Giacomo MATERNINO, fittabili della Colleggiata di Varese, ed antonio e Francesco VANETTI, fittabili in Malnate, nella somma di scudi 50 (cinquanta) da rispettivamente applicarsi, per una metà alla Regia Camera, e per l'altra metà agli accusatori, avendone inteso il Magistrato Straordinario, con sua lettera del 12 stesso mese. Il 20 luglio susseguente, essendosi letto nell'Ecc.mo Senato il Memoriale delli Nobili Sindici, presentato al detto Magn.co sig. Conservatore Conte TAVERNA, concernente li disordini, cagionati dalle corrottele conseguente negligenza delli Campari, e delle novità in essa specificate, e per le condizioni allora fatte, ed abusi introdotti nel fiume, lo stesso TRIBUNALE SUPREMO

s e n t e n z i ò

"Censuit in ORDO reovandus esse memoratum proclama cum termino phewrentorio 15 dierum ad reducendam omnia in formam prescriptam et N. C., et in specie CAVOS quae vocant "soratores", ut acquya a flumine extracta ad ipsum, etiam af forman, ordinum et N. C. reduci statim faciet, e contra illos preterea ad penas et ipsiis Ordinibus et N.C. comunicatas severe provedet. Quod vere pertinet ad Camparium negotium, ipsi Magnifici Senatori remisit, qui ad forman ordinum provideat prout sibi convenire indetur"

Firmatus : BELLARIUS & -

La sentenza venne emessa citando l'Ordinazione fatta per il predetto Editto del 15 giugno 1607, ad opera del Conservatore d'Ol. nonchè del proclama del 12 luglio susseguente.

Non mancò di sollecitudine il zelante Ministro per il compimento di giustizia, nel pronto allestimento delle Grida, in data 6 agosto 1615 publicatosi in tutte le parti del fiume e segnatamente nel giorno 10 dello stesso mese nel Borgo di VARESE, e luoghi di BIUMO Inferiore e Superiore, MALNATE & C.

17

L'anno 1616 il 19 giugno si trasferì lo stesso Commissario con il Conservatore alla Visita del Fiume, per riconoscere, e provvedere alle bocche non modellate, coi soratori mancanti e difettosi nel luogo di LEGNANO, per non esservi alcuni utenti dato compimento in detta grida a tenore delle Sentenza del Senato.

Citato d'ordine del Giudice Comm° SALAZAR, il don Pietro Antonio BIGIOGGERO con precetto del 9 luglio didetto anno, ad allegare la causa, perchè non doversi essere condannato alle pene delle N.C., degli Ordini e Gride, per l'appuntata contravvenzione, per una sua difesa, nella comparizione del g. 19 ottobre, disse di non essere in possesso di prati sui quali cadeva la trasgressione, per averli ceduti con titolo di perpetuo enfiteusi ad Antonio TESORINO, come da istr° rogato da Gabriele PERUCCHETTI, notaio di Milano, ai quali senza ragioni d'acque, ed in tale conformità essere tenuto il detto TESORINO, livellario, al carico delle acque, qualora fosse di ragione e non altrimenti, e perchè inoltre fosse seguita convenzione, e fatta liberazione del Regio Fisco.

Il 25 ottobre per esecuzione della Visita Senatoria, fu spedito dal Conservatore il detto Giudice Comm° don Pietro SALAZAR, col Cancelliere e coll'Ing. Ettore BARCA e li campari a LEGNANO e CANEGRATE, per rimediare onnimamente quei maggiori, e più dannosi inconvenienti che ivi occorrevano, e primariamente il Molino della MENSA ARCIVESCOVILE di Milano, per le dovute misure, e levata la vecchia, vi fu collocata la nuova so(g)lia, alla forma degli Ordini; visitate in seguito le bocche ARCIVESCOVA, FILETTA e LAMPUGNANA e li loro soratori, per essere prima rovinose e gli altri pieni di materia nonostante li precetti d'ordine del prefato Conservatore alli rispettivi loro Utenti trasmessi per la rispettiva modellazione e purgazione a dettame dell'Ingegnere, furono perciò, anche per il sentimento del Non. dott. Luigi LAMPUGNANO, altro dei Nobili Sindici d'Olona, atteso l'incorsa contumacia, fatta otturare, e data in salvaguardia al Console di LEGNANO, sotto la pena di scudi 500 (cinquecento), in caso & ----- e di renderne subito inteso il Regio Ufficio.

Successivamente si fece otturare da parte del Regio Commm° con buone pietre, cotto e calcina, l'apertura sotto la soglia della bocca del "Castello di Legnano", estrovata continuamente l'acqua del Fiume, precettati inoltre gli utenti della medesima a dover far costruire li soratori.

Riconosciuta l'apertura, fatta nella spalla del soratore della Bocca ARCIVESCOVA, per cui si divertivano le acque del Fiume, venne fatta chiudere con asse, passoni, fascinate, sassi e terra.

Il 2 seguente di novembre, fece otturare la bocca CERESA, per essere rottaw non avere li di lei utenti li soratori, con precetto al molinaro del Nob. Aluigi MERA VIAGLIA, di curare che la bocca non venisse aperta, sotto la pena di scudi 25 (venticinque), in caso che subito aperta, se ne desse avviso al Regio Ufficio.

Fece modellare la bocca BERTINA in CANEGRATE, ed adattare con buone pietre vive e cotto e con calcina.

Il 3 novembre, fece otturare la bocca TIRACORDA, per non essere modellata, anzi mancante delle portine e li di lei prati, senza rimettere le colature all'Olona, con precetto al Console di Cane-

grate di tenerla in salvaguardia, sotto la pena di scudi 100 (cento).

Fece pure otturare con assi, paloni, fascine, terra, sassi, due altre aperture; l'una accaduta per la P i e n a, alla ripa del fiume in vicinanza della bocca del Cavaliere Francesco CRIVELLI, e l'altra fatta nel soratore della bocca detta TIRACORDA, con diversione delle acque del Fiume, facendole scorrere nel RIALE di Parabiago com'era stato riconosciuto, ed appuntato al n.° 42 della visita del precedente Conservatore.

Finalmente nei giorni 3 e 4 (novembre 1616) fece spurgare gli detti soratori di detta bocca.

Per le contravvenzioni furono seguite nel 1617.

L'anno 1618 il 26 di maggio
trasmeso al Regio Ufficio li precetti, fra gli altri quello del molinaro Carolino de BIGIOGGERO, e Clemente BRAMBILLA di GURONE, con Giovanni PESSINA e, Francesco CASSANO di MALNATE, per aver fatto e ritenute chiuse attraversanti il Fiume, trattenendo con esse tutte le acque ed introducendole sopra i loro rispettivi prati.

Il 18 seguente giugno, sopra memoriale del Nobile Francesco PAGNANO, altro dei Nobili Sindici, istante per la di lui consegna alle di lui mani delle scritture appartenenti al Fiume, e particolarmente la confermazione di Sua Maestà della Transazione eseguita dalla Regia Camera e gli utenti che erano presso il dott. Giov. Batt. PALAZZO, ed il sig, fu Luigi LAMPUGNANO, precedenti Sindaci, facendoli i loro eredi difficoltà a darle senza ordine, deceretò il prefato Conservatore di dover farle consegna al detto Sindaco d. Fr.co PAGNANO per indi, previo inventario, provvedere a quanto di dovere fare.

Il 17 immediato lugllo comparvero li suddetti precettati dal Regio Ufficio, allegando in loro discolpra di non essere state delle Chiuse da essi costruite, Né di loro scienza, e coscienza (pazienza) ma dalli pescatori, per raccogliere pesci, come dissero esser notorio e per tale allegarsi, offerendo ciò nonostante in via di composizione, 8 (otto) scudi, col pagamento dei quali furono concessi dal Giudice Commissario all'assoluzione per detta causa da ulteriore molestia.

Il 4 settembre con partecipazione ed ordine espresso da Sua Eccell.za il Senato, emanò "grida generale", pubblicata a Varese, Biumo Superiore ed Inferiore, ed altre terre superiori al Ponte di Vedano, adiacenti all'Olona, dal di lei principio, successivamente sino alla fine, nella quale al capo IV°:

"estesamente ed espressamente per esservi ritrovate nelle visite fatte molte bocche e chiuse più basse, né registrate in conformità alle ordinazioni del Conservatore d. MONTI, con gravissimo ed evidentissimo danno al Pubblico ed al Privato, dovendosi il tuto riformarsi, e modellare si comandava a tutti gli utenti delle bocche e bocchelli, e a tutti i Possessori dei Mulini, ai quali servivano le Chiuse, e scaricatori, di dovere nel termine di gg. 15, aver provveduto alle So(g)lie e Stivi, di sariccio (serizzo), pietre cotte e calcina, per le bocche e bocchelli, e li Paloni, Assoni, Travi, ed altro legname e materie per le chiuse e scaricatori, nei rispettivi siti delle loro ubicazioni,

49

per la ricostruzione, riforma e modellazione, rispettivamente come sopra a norma dell'Ordinazione MONTI ed in conformità del prefato Ecc.mo Senato, e secondo vorrebbe loro disegnato dall'Ingegnere, sotto le pene in detto capitolo cominate."

Nel termine della stesa grida, assegnato, fecero nel giorno 29 di settembre la loro comparizione innanzi al Nob. Conservatore TAVERNA, il Console di BIUMO inferiore, Francesco RONCHI, e Giovanni ORRIGONE, altro dei Reggenti la comunità di Varese, anche a nome delli rispettivi Particolari:

- Gaspare PORCARO, per i pezzi di terra da lui posseduti nei territori di Biumo Inferiore e di Induno.
- Giov. Pietro BUZZI, per i pezzi di terra patrativi, posseduti in vicinanza del fiume,
- Giov. OAntonio TESORINO, mulinaro,
- Giov. Paolo MAFFIOLI,
- Filippo CASTIGLIONI, e
- Giov. Battista CASTIGLIONE, tutti di Gurone,

per la rispettiva loro ragione, ed interesse, contraddicendo la Grida suddetta, dissero dell'incompetenza del Giudice, per non essere in possesso d'amministrare la Giustizia in quella parte dell'Olonza, che è disopra al Ponte di VEDANO, né in essa avere mai avuto né avere luogo gli asseriti ordini e disposizioni degli STATUTI di MILANO; Ciò di dimostrarsi che mai si sarebbe dimostrato, che gli antecessori del detto Regio Commissario avessero visitata la suddetta parte d'Olonza, né ivi esercitata la loro Giurisdizione, constare anzi il contrario all'evidenza della cosa medesima, poichè in quella parte d'Olonza, nelle quali procedevano le Costituzioni e gli Ordini, né mai essa si furono deputati campari, né fatta grida, né tampoco osservate altre cose; le quali altrove, sopra lo stesso fiume da alcune miglia solevasi osservarsi; onde apertamente risultate, non essere la stessa parte compresa, né inclusa negli Ordini, uso e consuetudine; né ciò fare meraviglia, per essere quella parte nel principio del Fiume stesso, ove non potessero aver luogo gli Ordini, perchè non si potessero ivi estrarre le acque in guisa di divertirle e di restituirle al fiume, dovendo esse per necessità ritornare, giusta la natura del sito riconosciuto dalle colline laterali, come altresì, perchè essendosi mossa querela avanti al Mag. o Senatore VISCONTI, delegato, il fosse ordinato l'anno 1593 di doversi soprassedere dall'ulteriore provvedimento sino a che si fosse altrimenti ordinato, come da decreto altre volte presentato agli atti.

Parimenti d'ordinazione del Pro-commissario Francesco Prova del g. 6 luglio 1600, il quale visto le cose da vedersi, e le allegate in presenza dei comparenti, avesse decretato non doversi ulteriormente molestare Oietro Luigi BIZOZZERO, ed altri Consorti per detta causa, sinchè, quella conosciuta, non si fosse altrimenti deciso che il prefato Senatore Visconti.

Inoltre ostare l'amichevole concordia, seguita col Regio Fisco pretendente di esse il Fiume R E A L E, mentre essendo sempre di esso fatta dal Magistrato "sentenza" ed alla medesima contraddetto, avesse poscia il Fisco rinunciato alla stessa ordinazione ed a qualunque pretesione sopra il detto fiume, mediante il pagamento di scudi 6.000 (seimila), sborsati allo stesso fisco, al qual pagamento essi comparenti furono concordi cogli altri per la loro tan-

gente, a misura del perticato, che ciascuno alla lunga del fiume possedeva; per lo ché, atteso il detto pagamento non si dovessero privare del conodo d'usare delle acque d'allora in avanti defluenti.

Finalmente esservi altri fondamenti, già negli atti, allora dedotti, li quali conveniva verbalmente ripetere in questa loro comparizione, é però addimandarono, non doversi, per detta causa infierire nessuna molestia, e, pretendendosi il contrario, doversi provvedere, ser ser, nell'ordine giudiziario, per la più chiara elucidazione delle loro ragioni, ed in ogni caso formarsi il processo, e quello costruito, bisognando, leggerlo, e farne parola al SENATO, altrimenti con protesta di NULLITA' e RICORSO & -----

L'anno 1619, al defunto Conservatore Ludovico TAVERNA venne surrogato il dott. Colleggiato d. Valerio CONFALONIERI, per lettere Senatorie del giorno 4 febbraio, il quale sopra efficace istanza delli Sindaci per la Visita Generale a tutto il fiume e conseguente provvedimento di disordini, rappresentati nel rassegnato loro MEMORIALE, partecipato prima al SENATO, poi al GOVERNO di detta visita, partì da Milano, la mattina del 27 giugno e giunto la sera a Varese, la mattina del 28 trasferitosi al principio del Fiume Olona, fece annessare da ivi fino in abbassoal ponte di Vedano, li gravi disordini, impedimenti, usurpazioni e diversioni delle acque, contro le disposizioni delle N. C., e degli Ordini; Al disotto del Ponte di Vedano,, le novità esposte nel Memoriale da Ottavio e Fratelli CASTIGLIONI, di due bocche estraenti, mediante chiuse attraversanti il fiume, tutta la di lui acqua, per l'irrigazione di pertiche 700 (settecento) di prato, nuovamente fatto formare dal fu Cavaliere Giovanni CASTIGLIONE, passato al Venerando HOSPITALE MAGGIORE di Milano, di lui erede, co altre novità pregiudiziali di cavi e di canali, e chiuse, riconosciute dal detto Ponte di VEDANO, sino a CASTIGLIONE OLONA; quindi da San PANCRAZIO, sino alla bocca dell'Imperiale Monastero MAGGIORE di Milano in CERCHIATE, venne continuamente (eseguita) la visita Senatoria, coll'appuntamento di tutti l^ difetti delle bocche e bocchelli, chiuse, ed altri edifici, essendo da Ministro Conservatore ordinato al Regio Comm° ed a altri Officiali, il pronto e stabilito rimedio, si restitui alla Città.

Pretese dallo stesso Conservatore le risultanze della suddetta visita, e li rimedi necessari, a togliere le usurpazioni e gli abusi, e a stabilire altresì il R e t t o O r d i n e, e buon regolamento dell'Ufficio, il Supremo TRIBUNALE, approvò la stessa visita e determinò, come segue :

" 1619 - Die Veneris duodecimo Julii
Relata in Ecc.mo Senatu Mediolani per Magn.cus ejdam ordinis Senatorem et Fluminem Olonae Conservatorem D.num Valerium CONFALONIERUM, visitatione fluminis per eum, ordine ipso annuente, facta etrelatis contravenctionibus, et usurpationibus inventis una cum titulo suo circa rimedia adhibenda, et de iis, que in provclamata de more publicando auterenda vel addenda judicavit, ac denum prepositis omnibus ad bonum regimen Offitii pertinentibus ed omnibus bene perpensis.
Aprobabit in Ordo visitationem per Mag.co D. Senat. in factam;

21

e juxta illius votuit censuit, Proclama publicandum esse iis additis, vel sublatis, qui ipso D.ni Conser.ri videbuntur, et lapiis terminis in dicta proclamata prefixii ed esecutionem in eco conturtorum, et penas cominatas viriliter, esse procedendum, ut usurpationenes, ut abusus in Flunine introducti, emni ni tollantur, e N. C. dispositio adamussim servetur; qt quoniam hec maximaex parte a bono regimine Offici Commissari pendere Ordo ipse dignavit, provvisiones in hac materia per dictum Dominus Conservatorem proposita summeoperé tam recensitas, quam quascunque alias eidem benevisos adhibendas esse, ut omnia in Officio ipso recto tramite pro Justitia, et bona ipsius Fluninis administratione per transeat.

Firmatus: BLELLINGEWRIUS PROVERBIO & --

Adattata e pubblicata la "grida generale" del 13 luglio '619 nel Borgo di Varese, Biome Superiore e Inferiore, Malnate ed altre terre superiori ed inferiori al Ponte di Vedano, sino a questa Città, per l'assoluta riforma delle bocche, bocchelli e loro sora-tori, nervili dei Mulini, e cappelli delle Chiuse, fra il termine di 15 gg. al presunto dell'Ordinazione del già Magn.co Senat.MONTI (1575) coll'otturazione per brazza 7 (sette) di tutti gli scannoni degli incastri e rotture nel letto del detto fiume e dei suoi rami e con altre vigorose provvidenze più estesamente ordinate dalle stesse grida, della quale giova nel particolare delle USURPAZIONI, DIVERSIONI, ed ABUSI delle acque, superiormente al Ponte di Vedano e sino a Castiglione Olona, riferirire il disposto del capitolo 2° - ivi - :

"E' perchè nella visita fatta dal Sen.re Cons.re coll'interven-to dei Sindaci, Ingegnere, dal principio di detto fiume, sino a la terra di Castiglione Olona, si è ritrovato, che frà il Mulin-o e l'altro vi sono molte chiuse e argini a traverso del detto Fiume, Bocche, Scannonim Cavi, per condurre acqua ad adacquare li prati, delle quali nel disegno d'esso fiume, che in tal tem-po si avverrà tra le mani, si vede esservene alcuna menzione, e perchè non si sà con quali ragioni li Padroni dei prati, si servono di detta acqua, e vi è odore che quasi tutte siano u-surpate, vedendone che si estraono, per lo più da bocche aperte senza portine, incastri, so(gl)ie, o modello alla forma delle N. C. ed Ordini, : perciò s'avvisò ognuno utente delle acque che nelk termine di 15 giorni, dopo la pubblicazione della grida, notificchi in mano dell'infrascritto cancelliere quantità di per-tiche adacquate, con il nome, sito, e coerenze d'essi, e la ra-gione, che ha di servirsi di dette acque, e per qual tempo, e ciò sotto pena di scudi 25 (venticinque) d'oro, per ciascun i-nobbediente, da essere applicati, come sopra, e non facendo la notificazione al detto termine, si dichiarerà che le acque che si conducono sopra qualsivoglia prato, cavandole così dal fiume immediatamente, come da qualsivoglia FONTANA, che entri nello stesso Fiume, siano usurpate, e vi debbino ragione alcune di servirsi perchè la mente del SENATO e CONSERVATORE, è che tutti gli utenti delle acque in detti LUOGHI, siano obbligati all'os-servanza delle NUOVE COSTITUZIONI et ORDINI in materia fatti, come particolarmente questo, fu dichiarato dal detto Senato sot-to il giorno 8 luglio del 1616 prossimo passato, nella causa del

22

le condanne, datta dal Commissario e Giudice di detto Fiume,
contro Pietro dé PAVOLI, et Consorti del luogo di MALNATE.

Chi fossero li consorti d'esso Pietro dé PAVOLI, consta da gli atti, che erano Giacomo MATEERNINO, Antonio e Francesco VANETTI come fittabili del Reverendo Prevosto e Canonici del Borgo di VARESE, tutti di MALNATE superiore al Ponte di Vedano, denunciati dalli campari del fiume, per abusi, e contravvenzioni alle disposizioni delle N. C., degli ORDINI e delle GRIDA, come dai PRECETTI, replicati, perentori, condanne e successive assegnazioni dé termini a far loro incombenze, rispettivamente emanati il 2 agosto 1613 ed il 30 luglio 1619 ed anche il I° aprile del 1615.

E quantunque esso diffidati con termini statutiti a fare le loro incombenze siano ricorsi al SENATO, ed abbiano ottenuto le lettere dirette al Regio Giudice Comm°, affinché rescrivesse lo stato della Causa, come da supplòica, e le lette del seguente contenuto :

"P. R.

Quamenis utentis aquis Fluminis Olonae e Ponte Vedani supra nunquam fuerint nexi dispositioni Proclamata que Mandato Commissarii ipsius fluminis solent publicari tunc respectu Fidejussorum non prestandarum, tum ratione proibitionis non irrigando eorum Prata, contra formam ab ipsiis Proclamatibus, prescriptam, et in ipsa possessione semper fuerunt, nihil omnino cum Fidissimi M. ti V. tri Servi Petrus de PAULUS, Jacobus de MATERNIS, et Antonius e Franciscus de VANELLIS, fictabilis Ecclesiae Sancti VICTORI, Burgo VARISII, anno 1612 a tunc Commissario ea de causa molestati fuerunt eo qua fidejussorem prestitissem ad formam dictorum supplicantium Proclamata ipso in qua robur, et executionem recepissem, quia Utentes aquis Olona a Ponte Vedani sopra in ipsiis Proclamatibus non comprehendendi, et sic supplicantes ea da causa non posse molestari era potissimum ratione cum Flumen ipsum formalitatem idum a dicto Ponte VEDANI infra assequatur, et circa modum irrigandi prescriptam formam a dicitis Proclamatibus non possam effectum habere, tum ratione iitus alvei Fluminis, tum bonorum, tum etiam modicitate quantitatis acquareum, hacque etiam ratione per admodum olim Ill. mo Senatore Galeaz VICECOMITEM, Conservatore ipsius F. O. optima modente aqutate nespensum fuisse effectum similis Proclamatibus, nihil Hominus videtur per modernum Commissarius ventum ad condemnationem contra supplicantes in Scutis 100 (centum) in totum, cuius virtute ab gentibus Regia Camera, molestantur quan nullam pretendunt, tum ob minus legitiman citationem, injustam quoque attentis supra narratis.

Ut autem et nullitas, et injustitia ipsarum condemnationum cognoscatur ad Maestatem Vs. recurent.

Rogando ut dignitur scribere ipsi Commiss° Olonae, ut statum causa dictorum Condemnationum rescribat Majestati V. e quo intellecto, dignatur vel ipse condemnationes circumscribere, vel saltem supplicantes ad novam defensiones contra dicta condemnationes in contumaciam scuntas admittere Interim autem mandare Ill. mi Magistratui Extraordinario, et ab omni mollestia contra suppliantes superdeat, ut iceratur.-----

PHILIPPUS Tertius - Hispaniarum Rex, et Mediolani DUX, & -----

"Dilecte noster - Ut opportune deliberare possimus super petitis in inclusis precibus Petri de PAULIS, et Consortem, mandamus tibi, ut recitate causa statum Nobis rescribas, et interim volumi supersederi per viginti dies.

- Dati Mediolani, die 28 Ianuarii 1616

----- Firmatus : BELLASIVS.

(a tergo) : Prudenti Viri > Commissario Olona nostro dilecto et sigillato, sigillo Regio in cera rubea.

Nella comparizione del 30 gennaio, vennero presentate e dimesse agli atti del Regio Ufficio, le lettere del SENATO, colla SUPPLICA annessa per la loro esecuzione, e fu depositato presso il Cancelliere dello stesso Ufficio l'omorario dovuto al Regio Commis^o come al Cancelliere per l'informazione, e dipendenti, ed eletto l'Abitacolo, e successivamente fatte le loro incombenze avanti al Supremo Tribunale, passò il giorno 8 luglio 1616 alla dichiarazione enunciata nella summemorata Grida Generale del 23 luglio 1619. (leggere 13-nota)

Il 13 agosto essendo stato pubblicato inn VARESE ed altre Terre di quella Pieva la "Grida generale" ordinata dal Senato nella surriferita sentenza del 20 Luglio 1615, nel termine della stessa grida prescritto, il Rev. Sacerdote do Ercole e Giovan Battista, zio e nipote CASTIGLIONI, con Zaccaria ZENO, notificarono li prati da loro rispettivamente posseduti nel luogo di LOZZA, acquistati in rapporto a pertiche 38 (trentotto) per zio e nipote Castiglioni, dal li feudatari Nicolò e Filiberto fratelli CASTIGLIONI, discendenti di Nicolò CASTIGLIONE - Seniore - dichiarato legittimo utente delle acque, nascenti da quelli di lui beni, servienti i detti Prati, e decadenti nel F.O. nella precisata ordinazione del Regio Commis^o d. Cornelio ATELLANO, del 27 settembre 1553, e come da istrumento rogato da Sebastiano BOSSO, notaro di Milano del dì 16 dicembre 1618.

Il detto poi Zaccaria ZENO, pertiche 30 di prati in territorio di LOZZA, altritre pezzi di terra a prato, irrigati né i tempi permessi, colle acque del F.O. decadenti dalla Roggia comun, colli Paolo Emilio ODESCALCHI, e Francesco Bernardino CASTIGLIONE, per le quali acque li detti loro datori avessero pagato le Tasse imposte d'ordine del fu Magn,co Conte Senatore TAVERNA, antecessore Cons.re nell'anno 1610.

Molestato Michelangelo ORRIGONE, detto il Bricolino, di BIUMO Inferiore, d'ordine del Regio Comm^o ed a istanza del Regio Fisco obbligato ad allegare la causa, perchè non dev'essere condannato nelle pene delle N. C. et Ordini e Gride, per essere nell'atto della Visita Senatoria del giorno 8 giugno, riconosciuto di sotto al Molino di Gaspare PORCARA, (costruita) una chiusa attraversante il Fiume, per la quale conduceva una grande quantità d'acqua nel di lui prato, situato nel detto luogo di BIUMO inferiore, nella di lui comparizione del 19 stesso mese di agosto, disse, non essere in caso di nessuna contravvenzione, né poter esser condannato nelle riferite pene, si perchè ostava il già dedotto negli atti, in termine delle Gride pubblicate, si perchè gli Ordini fatti in materia di F.O. non meritas-

24

sero dal Ponte di Vedano in sù, perchè ivi, non potesse dirsi Fiume, per molte acque, e scolatori, che entravano nell'Olonà anche da Fontane Particolari, e massime nel luogo, ove esso possedeva il suo prato, sì perchè essendo il suo prato in sito montuoso, ed il Fiume Olonà in una Valle, non si potevano divertire, ma ritornassero le acque nella stessa Olonà, tanto più usando dette acque nei dì di Festa per essere detta Chiusa fatta per servizio, e comodo delli Molini inferiori nella Valle, sì perchè pendente la controversia delle contraddizioni già fatte nelle grida, state pubblicate, non poteva essere comparente, essere molestato, massime stante l'antichissimo suo possesso, e di tempo immemorabile, computato quello dei Maggiori e Datori, e finalmente perchè non era stato citato, ed era stato assente e dimorato nelle parti della Germania, onde in ogni caso dovesse per giusta ignoranza, essere scusato, così addimandò, offerendosi in seguito che fosse fatta dichiarazione, o altrimenti in osservare tutto quello, che dagli altri verrebbe eseguito, e stante le premesse cose non dovesse essere più molestato.

Processato ancora il dott. Coll.to Hippolito BIANCHI, ad allegare la causa, per non essere condannato, come sopra, per essersi in detta Visita Senatoria riconosciuto due bocche, od aperture costruite da legni, estraenti acqua d'Olonà nella Roggia del Molino di Giovanni OCCONE, in BIUMO Superiore, ed inaffiare pertiche 50 di prati circa, contro la forma delle N.C. ecc. ecc., nella di lui comparizione del 20 agosto, oppose in sostanza, che, come successo per donazione fattagli in luogo, né i beni di Giovanni Battista BIANCHI, morto il 26 giugno, fosse già nel quieto e pacifico possesso di tenere le dette due bocche da 100 (cento) e più anni addietro, cosicché tal possesso, avesse forza di Titolo, ed oltre a quello ostare la Transazione, stipulata con la Regia Camera e li pagamenti per detta causa fatti, giuntovi l'espresso consenso dei Predecessori e dell'attuale Giudice delle Strade, ed anche delli Sindici del Ducato ad istanza dei quali si vedesse l'opera manufatta a spesa di lui, comparente, nel Ponte che mette alla strada verso FRASCHIROLO ed altresì, che le acque decorrenti col medesimo antichissimo possesso, ritornassero all'alveo del F. O. interamente senza diminuire, e finalmente dette bocche servissero per soratori, e per il servizio del Molino del suddeto signor OCCONE, come potevasi infatti vedere, concludendo chiaramente dimostrarsi per le ragioni, ed altre circostanze, esso comparente non solo non doversi, ma neppure potersi condannare ad alcuna pena, come sopra, pretesa, e concludendo, non avere rei ulteriormente molestare, ma lasciarci in pace: ed ha prodotto istrumento di donazione fattagli dall'enunciato Giovanni Battista BIANCHI, rogato da Antonio Francesco GORLA, notaio di Milano in data 6 nonembre 1613.

Nello stesso giorno 23 agosto fecero la loro comparizione il già detto Coll.to Cavaliere Giovanni Pietro BIUMI, e con esso anche il dott. Giuseppe DRALLI, Protonotario Apostolico, con Prospero ORRIGONE, Antonio ZENO, Gaspare PORCARA, Francesco GRIFFO e Giovanni Antonio FRASCONE, e ciascuno d'essi tanto unitamente, quanto separatamente a loro propri nomi, ed ancora a nome degli altri interessati possidenti prati, e Mulini nella Valle Olonà, dal luogo ove entra detta Olonà nel fiume della Bevera, in sù sino a FRASCHIROLO, avanti il Magnifico Conservatore Senatore d. Valerio CONFALONIERI, per causa della Grida di suo ordine, e del Regio Commissario pubblicata

d'effetto, che alcuno non ardisse, estrarre, né usare delle acque del F. O., se non vi aveva ragione, e questo ancora, se non conforme alle N.C., e gli Utenti delle acque dovessero, fra 15 giorni, notificare le acque dei prati, che adacquavano, le ragioni che avevano da servirsi, anche della acque delle Fontane vecchie e Nuove, che entravano in detto Fiume Olona, di non far chiudere e mettere impedimenti, in esso fiume, di tenere soratori, di dare sigurtà nella forma delle N. C., di non divertire, né frapporre impedimento di dette Fontane, ed altre in detta grida ordinate, alla quale premesse lo roro riserve e proteste la infrascritta eccezione del PRETESO loro DISOBBLIGO :

- 1°) - Perchè non fossero stati citati, né avvisati, quando si fece la Visita Senatoria, e successiva relazione del Senato, né intese le loro ragioni prima della medesima grida, ragione poi e convenienza volesse, che s'erano stati avvisati li Sindaci delle interessati parti d'abbasso, dé quale né parlano le N. C.; essi dovessero essere avvisati anco gli utenti del luogo di BEVERA in su, mai stai compresi nell'addietro.

- 2°) - Perchè gli tenti della BEVERA in su, fossero in possesso immemorabile di servirsi delle acque a loro beneplacito, e senza essere soggetti al disposto delle N.C. e degli Ordini, fatti in materia di detto Fiume, né mai essere stati molestati per sicurtà, né per modellazione di Bocche, Soratori, e simili, addimandando perciò statuirsi termine competente a provare il possesso.

- 3°) - Perchè l'Ordinazione M O N T I del 14 maggio 1575 e le N.C. non si credessero di far menzione delli beni situati nella BEVERA in sù, ove non si fossero mai osservate, e nemmeno gli Ordini antecedenti, e un tale inosservanza da tanto tempo addietro dichiarasse ciò che fosse inteso di dette N. C., Ordini et Ordinazioni, di non poter stare compresi detti utenti e loro beni.

- 4°) - Perchè dal detto luogo della BEVERA in su militassero diverse ragioni, che non concorressero al basso, e dove militava diversa ragione diversamente si dovesse determinare, stante che dalla Bevera in su l'acqua ordinaria fosse tanto scarsa, che dovendosi osserare gli Ordini, non si potesse usare che in tempo di inondazioni e di pioggia: chge queste in detta Valle concorrino con altri Torrenti ed altre acque in modo, che riempino il Fiume di giara, di balma, e anche li prati, benchè non succedesse nelle parti d'abbasso, ove il letto del Fiume sia più grande, e vi convenissero tante altre acque dieci volte più, che non fossero quelle della Bevera in sù, in cui vi fosse acqua ordinaria di potersi stabilire bocche, Nervili, ed altre prescritte dagli Ordini, attesa la strettezza della Valle, e la grande cadenza del fiume, e d'essere tutti li praticoerenti al medesimo senza necessità di soratore, restituendosi gli avanzi nell'alveo, locchè non accadesse nelle parti d'abbasso per essere il paese piano e spazioso sì necessitasse la esecuzione degli Ordini, perchè diversamente si consume-

rebbero tutte le acque nella loro diversione; ciò che non si potesse succedere nella Bevera in sù; onde la ragione regolata dal fine degli Ordini, e Grida per li diversi effetti, dovesse anche diversamente determinarsi, oltre di che essendo quei prati di poca cavata, per essere la maggior parte liscosi, e magri, sarebbero rimasti gli utenti gravati, se avessero dovuto soggiacere alla sigurtà; ed altre Spese e Carichi, e posti nella necessità di rinunciarli, ciò che non concorresse nelle parti d'abbasso.

5°) - Perchè ivi non potesse nominarsi F I U M E, ma piuttosto TORRENTE, mancando delle acque ordinarie il detto Fiume, non tenendo il letto fisso, ed in occasione della pioggia, variando il decorso, occupando ora un prato, ora un'altro prato, dovendosi per tali mutazioni mutare anche le adacquazioni, onde si potessero osserfvare gli Ordini e N.C. in tale situazione.

6°) - Perchè si credesse che alle visite fatte non dovesse constare che dalla BEVERA in sù, in alcun luogo non fossero mai state accomodate le bocche, né fatta altra cosa alla forma della N.C. et Ordini, e perchè da quelle dovesse risultare che l'uso ed osservanza avesse interpretato che in quelle parti non parlassero le N. C. et Ordini.

7°) - Perchè se dette N. C. et Ordini non avessero luogo nelli fiumi ANZA e BEVERA, prima che tutt'insieme non si unissero coll' Olona, tuttoché quella che scorresse l'acqua ordinaria di quelle della detta Olona, accorrono prima che entrino nella BEVERA, non si dovesse estendere il solo nome d'Olona, ma l'effetto della medesima.